CAMERA DEI DEPUTATI N. 2888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENGOLI, GHEZZI, MICHELINI, ASTORI, GALBIATI, MORGANDO

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di trattamento minimo previdenziale

Presentata il 7 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificando l'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, precisa che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria non spetta più a far data dal 1° gennaio 1993 a coloro che posseggono redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo.

Tale disciplina modifica *in peius* le previgenti norme sulla salvaguardia dei livelli minimi di pensione, ed è considerata, nelle prime valutazioni finora intervenute, tra le più restrittive attuate con la recente riforma: essa infatti sta a significare che l'integrazione al trattamento minimo – ossia la somma a carico dello Stato che permette di raggiungere la soglia minima alla pensione di importo modesto –, fino al 31 dicembre 1992 legata al solo reddito del pensionato, dal 1° gennaio 1993 è condizionato, per coloro che andranno in pensione da tale data, anche dal reddito del coniuge. L'integrazione non verrà d'ora in poi più corrisposta qualora, per i nuovi pensionati, il reddito complessivo dei due coniugi superi la pur modesta cifra di 22.532.250 lire annue, e pertanto anche nel caso che il pensionato non possieda altri redditi.

Ci sembra che nel cumulare i redditi personali a quelli del coniuge, e soprattutto nel fissare tassativamente le date di termine del vecchio regime e di inizio del nuovo, non si sia tenuto conto di casi e situazioni particolari, anche se interessanti una considerevole percentuale di pensionati o pensionandi.

In effetti, il citato decreto legislativo n. 503 del 1992 penalizza coloro che, per vari motivi, ma soprattutto per ragioni connesse con sfavorevoli situazioni familiari, a suo tempo intesero crearsi una pur minima forma di reddito futuro utilizzando l'istituto della contribuzione volontaria, regolamentato organicamente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non potendo ragionevolmente prevedere che, d'improvviso, il trattamento pensionistico derivante da tale contribuzione venisse modificato in misura consistentemente peggiorativa. Modifica che, tra l'altro, penalizza più di altri coloro che hanno deciso di abbandonare il lavoro per sacrificarsi nell'aiuto concreto alla famiglia – vedasi ad esempio i familiari che assistono a domicilio invalidi civili riconosciuti (che il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 considera, giustamente, prestatori di lavoro domestico e pertanto autorizzati al versamento di contributi INPS), ovvero le donne che hanno scelto di lavorare in famiglia –.

Deve inoltre, e più in generale, ricordarsi che l'istituto della prosecuzione volontaria dei versamenti, che ha lo scopo di conservare all'assicurato nei cui confronti cessi l'obbligo di versamento dei contributi assicurativi (per interruzione o cessazione del rapporto di lavoro) il diritto ad un trattamento pensionistico minimo, è scelto soprattutto dalle famiglie meno abbienti, nei cui confronti la restrizione operata dalla disposizione in esame risulta particolarmente pregiudiziale.

La proposta di legge che qui si presenta intende limitare, almeno in parte, i danni, non solo materiali ma anche morali, che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha procurato e procura. A tal fine, si propone il mantenimento della previgente disciplina per coloro che, avendo effettuato un consistente versamento di quote contributive, hanno raggiunto una consistente anzianità contributiva, tale da dar luogo ad una legittima (e pertanto meritevole di tutela) aspettativa per il conseguimento della futura prestazione pensionistica. La proposta di legge, che consta di un articolo, individua tale anzianità contributiva in almeno dieci anni di versamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 2. Rimane in vigore la previgente disciplina per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 siano già in pensione ovvero siano in possesso di una anzianità contributiva superiore a dieci anni ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2888
Lire 500